

ACCORDO SPECIFICO DI COOPERAZIONE
(oppure PROTOCOLLO AGGIUNTIVO)

TRA

L'UNIVERSITA' DI TORINO
(FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA SAN LUIGI
GONZAGA)

E

L'UNIVERSITA' DI ABDOU MOUMOUNI - NIGER
(FACOLTA' DI SCIENZE E SANITA' DELL'UNIVERSITA' ABDOU
MOUMOUNI)

L'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore, Prof. Ezio Pelizzetti, da una parte

E

L'Università di Abdou Moumouni del Niger, rappresentata dal Rettore, Prof. Yenikoye Alhassane, dall'altra parte

Allo scopo di promuovere e mantenere relazioni scientifiche e didattiche tra le due istituzioni, stabilire una intesa preliminare per un programma di scambio tra docenti, ricercatori e studenti per attività scientifiche e didattiche stabiliscono quanto segue:

Art. 1

L'Università di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi Gonzaga

e

L'Università di Abdou Moumouni, Facoltà di Scienze e Sanità, denominate per il presente accordo "Istituzioni" convengono di collaborare nei seguenti temi:

- 1. ricerche in campo biomedico**
- 2. ottimizzazione del trattamento delle varie patologie**
- 3. aggiornamento continuo del personale sanitario a tutti i livelli.**

sotto la responsabilità scientifica del Prof. Pier Maria Furlan, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi Gonzaga, per la parte italiana, e del Prof. Habibou Abarchi per la parte nigerense.

Art. 2

A questo scopo le istituzioni si accordano per approfondire la loro cooperazione nei modi seguenti:

- compiere ricerche comuni,
- scambiare ricercatori, docenti, personale tecnico-amministrativo, altri specialisti, studenti,
- organizzare periodi di permanenza degli studenti del Corso di Medicina e Chirurgia delle due Facoltà presso le rispettive strutture per svolgere attività formativa al fine di migliorare la preparazione di base e acquisire esperienze pratico-applicative. Si ipotizza comunque, dopo il primo anno di attuazione del progetto, di vagliare la possibilità di estendere la mobilità anche agli studenti di infermieristica delle due Università.
- usare liberamente le biblioteche e le strutture in dotazione nelle rispettive istituzioni,
- partecipare a conferenze, simposi, congressi con comunicazioni scientifiche,
- scambiare informazioni e materiali scientifici secondo gli accordi,
- pubblicare i risultati ottenuti dal lavoro in cooperazione,
- cooperare con ogni altro mezzo che possa risultare utile al raggiungimento degli obiettivi comuni.

Relativamente ai periodi di permanenza, al termine del soggiorno gli interessati saranno tenuti a redigere una relazione delle attività svolte che dovrà essere convalidata dal responsabile della struttura presso cui si è svolto il tirocinio.

All'inizio di ogni anno accademico i Presidi delle due Facoltà propongono i tempi e le modalità delle frequenze nelle rispettive strutture. I Presidi possono non accogliere le proposte sulla base di motivati presupposti organizzativi e funzionali.

Il Periodo di frequenza può essere prolungato previo consenso dei responsabili della struttura e dei Presidi di Facoltà.

Negli anni futuri il programma potrà svilupparsi e/o modificarsi a seconda delle reciproche esigenze o delle necessità intrinseche al programma stesso.

Art. 3

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, le due Istituzioni si impegnano a reperire i mezzi necessari, nei limiti ed in ossequio alle normative vigenti nei rispettivi paesi.

Le due Facoltà si impegnano a favorire, anche economicamente, il viaggio e il soggiorno dei partecipanti presso le proprie sedi.

Le parti concordano di fornire supporto logistico ai rispettivi ospiti.

Art. 4

Ogni soggetto coinvolto nelle attività previste dal presente accordo deve possedere idonea copertura assicurativa a carico delle istituzioni di appartenenza per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività formativa svolta. Il costo di eventuale polizza integrativa sarà a carico degli interessati.

Ai professori, ricercatori e studenti che beneficeranno del presente accordo sarà assicurata l'assistenza medica, nei limiti degli accordi esistenti in materia di reciproche garanzie e assistenza tra i due paesi.

Le istituzioni si impegnano ad assicurare il loro supporto logistico ai rispettivi visitatori.

Art. 5

I risultati tecnico-scientifici ottenuti nell'ambito del programma di cooperazione spettano, salvo diverso accordo, in comproprietà a entrambe le Università, che si impegnano a proteggerli e a valorizzarli, secondo le norme di diritto industriale dei rispettivi ordinamenti. Ciascuna Università si impegna inoltre a prevenire ogni pretesa che possa derivare da eventuali diritti rivendicabili dal personale di propria afferenza, o da soggetti in contatto con esso, onde consentire una più agevole negoziabilità dei risultati ottenuti.

Art. 6

Il presente accordo avrà una durata di tre anni dalla data dell'ultima firma da parte dei Rettori delle due Università.

Ogni modifica del presente accordo richiede l'approvazione scritta delle due Università.

Il presente accordo potrà essere rinnovato solo con approvazione scritta degli organi accademici competenti.

In caso di mancato rinnovo dell'accordo, gli scambi effettuati nell'ultimo anno dovranno essere tali da bilanciare gli scambi complessivamente effettuati durante l'intera durata dell'accordo.

Art. 7

Il presente accordo, redatto in lingua italiana e francese, è firmato in quattro copie originali, due delle quali saranno conservate presso ogni Istituzione Accademica.

Torino, _____

Università degli Studi di Torino
Il Rettore
Prof. Ezio Pelizzetti

Università di Abdou Moumouni
Il Rettore
Prof. _____